

lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Ferri Giacomo sa che, in seguito ad una diligente istruttoria, fatta alcuni anni or sono, era risultato che le opere relative al Ghironda non potevano essere considerate quali opere idrauliche di seconda categoria, come sono quelle pel Samoggia. Furono concordi in questa opinione e il Genio civile di Bologna e l'Ispettore compartimentale e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Di fronte a questa unanimità di pareri, si è creduto che fosse impossibile soddisfare il desiderio stato manifestato dagli interessati, desiderio che trovava ostacolo in uno degli articoli della legge sulle opere idrauliche.

L'onorevole Ferri però ha presentato la questione in altro modo. Egli ha detto: il vostro predecessore aveva nominato una Commissione perchè riesaminasse tutto l'argomento e facesse eventualmente giustizia ai reclami che si erano sporti contro la precedente deliberazione: questa Commissione non si è mai adunata e così gl'interessati hanno ragione di lagnarsi.

La questione, considerata da questo aspetto, si rende assai simpatica ed io dichiaro che, avendo l'onorevole Ferri presentate nuove circostanze, accennato a nuovi fatti, che avrebbero alterate le condizioni in cui le precedenti decisioni vennero prese, farò riprendere in esame la pratica; glielo prometto e, avendo egli cortesemente alluso al sopralavoro che mi affligge in questi giorni, rispondo che spero tuttavia di trovare un momento di libertà per portare la pratica davanti a quegli Uffici e a quelle Commissioni che potranno essere investite del nuovo esame; e spero del pari che egli vorrà fornire od indurre gl'interessati a fornire tutti quegli elementi che saranno necessari perchè si possa dare un esauriente giudizio sull'argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferri Giacomo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

FERRI GIACOMO. Dichiaro di essere pienamente soddisfatto delle buone intenzioni dell'onorevole ministro e mentre aspetto i fatti, veglierò e dal canto mio non risparmierò di fornire per mezzo degli interessati tutto il materiale desiderabile.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'interpellanza degli onorevoli Rocco Marco, Salvia,

Aliberti, De Gennaro-Ferrigni e Strigari al ministro del tesoro « sui motivi per i quali non è stata accolta la domanda dell'amministrazione provinciale di Napoli per la trasformazione, a norma della legge 19 maggio 1904 dei prestiti da essa contratti a tutto il 31 dicembre 1903 con la Cassa dei depositi e prestiti ».

Ma, non essendo presenti gl'interpellanti ed essendo presente soltanto il ministro del tesoro, l'interpellanza s'intende ritirata.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Rosadi al ministro dell'istruzione pubblica « per conoscere le ragioni (se ragioni possano mai sussistere) per cui la metà degli introiti delle gallerie e dei musei rilasciata dalla legge 27 maggio 1875 agli istituti che producono tali introiti viene quasi interamente distratta contro l'inviolabile diritto di proprietà sancito dalla legge, che pure spoglia quegli istituti dell'altra metà dei loro introiti per costituire un fondo comune mai equamente ripartito ».

L'onorevole Rosadi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

ROSADI. Io torno qui a parlare di cose vecchie, che, per la costanza e la pertinacia del male che contengono, divengono tutti i giorni un argomento nuovo; poichè, se il male che io deploro con la mia interpellanza cessasse una volta, è certo che verrebbe anche a cessare la ragione dell'insistere da parte mia: parlo di quel pedaggio che si fa pagare all'arte, sotto la forma di tassa d'ingresso alle gallerie, ai musei, agli scavi.

Questa materia fiscale è regolata da quattro leggi, due ordinarie e due straordinarie. La prima legge, quella che porta il nome di Bonghi, del 1875, stabiliva che gl'introiti degl'ingressi alle gallerie, ai musei e agli scavi dovessero ridondare ad esclusivo e intero beneficio delle gallerie, dei musei e degli scavi che quegli introiti producevano. Nel 1901 furono promulgate due leggi, l'una di seguito all'altra, con cui si volle provvedere alla grave spesa per l'acquisto delle gallerie Ludovisi e Borghese: con queste leggi si stabilì che per dieci anni si dovesse prelevare la somma complessiva di 200 mila lire, e cioè 20 mila lire all'anno, sugli introiti che in complesso si ricavano dalle gallerie, dai musei e dagli scavi. Successe a queste due leggi, di natura precaria, una legge ordinaria, che è quella del 1902, con la quale all'articolo 21 si stabilisce che gli introiti delle gallerie, dei musei e degli scavi si debbano dividere in